

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **99/1966** (ECLI:IT:COST:1966:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Udienza Pubblica del **15/06/1966**; Decisione del **22/06/1966**

Deposito del **11/07/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2700**

Atti decisi:

N. 99

## SENTENZA 22 GIUGNO 1966

*Deposito in cancelleria: 11 luglio 1966.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 175 del 16 luglio 1966.*

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1952, n. 1859, promosso con

ordinanza emessa il 15 febbraio 1965 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra la Società Toscana beni rustici di Elena Galletti e C. e l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.

Visti gli atti di Costituzione della Società Toscana beni rustici di Elena Galletti e C., e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enrico Nelli, per la Società Galletti, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

*Ritenuto in fatto:*

La Società in accomandita semplice Toscana beni rustici di Elena Galletti e C., con atto di citazione 16 ottobre 1962, conveniva davanti al Tribunale di Pisa l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale. Premesso che, in base al D.P.R. 26 ottobre 1952, n. 1859, si era proceduto all'espropriazione nei confronti della comparente di ettari 620.25.53 con reddito dominicale di lire 53.146,41, si deduceva l'illegittimità costituzionale del detto decreto per violazione della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto redatto sulla base del nuovo catasto entrato in vigore, per il Comune di Monteverdi Marittimo, il 1 settembre 1951. Si chiedeva quindi che, previa remissione della causa a questa Corte per ottenere la pronuncia sulla detta questione di legittimità costituzionale, l'Ente fosse condannato al risarcimento dei danni, da precisare in prosieguo di giudizio.

L'Ente si costituiva in giudizio, contestando l'illegittimità del decreto di esproprio e comunque negando l'interesse della società attrice ad impugnarlo, avendo essa tratto vantaggio e non danno dal calcolo effettuato dall'Ente. Chiedeva quindi consulenza tecnica, che veniva disposta dal Tribunale con ordinanza 20 aprile 1963, e successivamente effettuata.

Il Tribunale, con ordinanza 15 febbraio 1965, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. Nell'ordinanza si osserva: la questione non è manifestamente infondata, avendo lo stesso Ente riconosciuto che il decreto fu emesso sulla base di dati del catasto non ancora in vigore il 15 novembre 1949; si soggiunge che il rilievo che il decreto di esproprio abbia nella sostanza e in concreto rispettati i limiti della legge delegante attiene al giudizio di merito, avente ad oggetto il risarcimento dei danni pretesi dalla parte attrice.

Respinta l'eccezione dell'Ente di irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, l'ordinanza rileva che ai fini del riconoscimento del danno occorre far riferimento non alla consistenza della proprietà risultante dal vecchio catasto, ma alla consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949. All'adozione di tale criterio non si oppone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ad accertare la consistenza effettiva della proprietà a quella data, esistendo nella specie un accertamento compiuto dalle competenti Autorità amministrative, per cui al giudice ordinario non resta che recepirlo ai fini della decisione della controversia. Tale accertamento, prosegue l'ordinanza, fu compiuto in occasione delle operazioni del nuovo catasto, in periodo sicuramente coevo al novembre 1949, e non si richiedono quindi nuovi accertamenti. La causa viene quindi rimessa a questa Corte, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Si è costituita in giudizio la Società Toscana beni rustici di Elena Galletti e C.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, con memoria e deduzioni depositate il 4 maggio 1965. In esse si richiamano i risultati della consulenza tecnica disposta dal Tribunale e si conclude per l'illegittimità del decreto.

Si è anche costituito l'Ente Maremma, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Astuti, con deduzioni depositate il 23 luglio 1965. In esse si afferma l'erroneità dei calcoli eseguiti dal consulente d'ufficio e si insiste per l'irrilevanza della questione. Le deduzioni si richiamano quindi alla motivazione dell'ordinanza per sostenere che l'espressione "consistenza al 15 novembre 1949" debba intendersi con riferimento alla effettiva e reale situazione dei terreni a quella data e non con esclusivo riguardo ai dati del vecchio catasto, quando questi non avevano più alcuna corrispondenza con tale effettiva situazione. Concludono quindi perché la questione sia dichiarata infondata, o, in via subordinata, sia dichiarata l'illegittimità del decreto di esproprio con la formula "in quanto", salve le determinazioni del giudice a quo rispetto alla decisione del merito.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le tesi rispettive.

#### *Considerato in diritto:*

Il decreto di scorporo di cui trattasi fu emesso con riferimento ai dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nel Comune di Monteverdi Marittimo il 15 novembre 1949, ed è pertanto da dichiarare illegittimo, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che, ai fini della pronuncia sul richiesto risarcimento del danno, si deve aver riguardo alla proprietà terriera dell'espropriato nella sua effettiva consistenza alla predetta data 15 novembre 1949, giacché, ove invece si facesse riferimento a dati del catasto in vigore a tale data ma non rispecchianti la effettiva realtà qual'era esistente alla data medesima, non si avrebbe una valutazione dei richiesti danni conforme ai principi dettati dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, e si verificherebbe un illecito arricchimento dell'espropriante o dell'espropriato.

Nell'ordinanza si soggiunge che all'adozione di tale criterio non si oppone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, derivante dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, giacché nella specie non occorre procedere, da parte del giudice, ad alcun accertamento di competenza dell'autorità amministrativa, in quanto l'accertamento dell'effettiva consistenza dei fondi compresi nel Distretto censuario di Volterra venne eseguito, in occasione della formazione del nuovo catasto, in periodo sicuramente coevo al novembre 1949.

La Corte rileva che è sua consolidata giurisprudenza (confermata nelle sentenze nn. 28, 84, 97 e 98 del 1966) che ogni indagine tendente ad accertare se e in qual misura si sarebbe potuto tener conto dei dati risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949 rientra nei poteri del giudice a quo, a meno che attenga alla qualità e classe dei terreni.

Nel caso presente, del compito di procedere a tale indagine è, pertanto, investito il giudice del merito, nei limiti in cui l'indagine stessa non implichi le predette valutazioni, di competenza dell'autorità amministrativa. Rispettando tali limiti, egli potrà utilizzare i dati accertati e non contestati in occasione della formazione del nuovo catasto, se ed in quanto essi possano essere assunti come elementi di fatto, valutabili nei predetti limiti, al fine di accertare se la consistenza della proprietà risultante dal vecchio catasto non rispecchiasse la consistenza reale di essa al 15 novembre 1949, e, conseguentemente, per stabilire, esclusa ogni valutazione di estimo catastale, quale fosse la detta consistenza effettiva.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*